ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE AUTOFERROTRANVIARIO ED INTERNAVIGATORE PER IL TRIENNIO 1985-1987, AGEVOLAZIONI DELL'ESODO DEL PERSONALE INIDONEO ED ALTRE MISURE

Art. 6

Copertura finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in annue lire 208 miliardi per il quinquennio 1988-1992. Alla spesa relativa al triennio 1988-1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del medesimo triennio 1988-1990, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 31 luglio 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure
Estremi	Legge 12 luglio 1988, n. 270
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attuazione-del-contratto-collettivo-nazionale-di-lavoro-del-personale/art-6-copertura-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it